



COMUNE DI COGOLETO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

**REGOLAMENTO
DEI SERVIZI
CIMITERIALI
E DI POLIZIA
MORTUARIA**

Approvato con D.C.C. N° 15 del 19/04/2016

Modificato con:

- **D.C.C. N° 52 del 21 dicembre 2018**
- **Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale N° 3 del 27 agosto 2019**
- **D.C.C. n. 5 del 27/01/2021 – D.C.C. n. 5 del 09/03/2022 – D.C.C. n. 9 del 27/04/2022 – D.C.C. n. 25 del 26/09/2022**



INDICE

CAPO I° - INDIRIZZI

- Articolo 1 Disciplina
- Articolo 2 Leggi-Regolamenti
- Articolo 3 Compiti Ufficio Stato Civile
- Articolo 4 Potestà Sindacale
- Articolo 5 Feretro
- Articolo 6 Caratteristiche e verifiche dei feretri

CAPO II° - TRASPORTI

- Articolo 7 Titolarietà ad effettuare trasporti dei feretri e documenti occorrenti
- Articolo 8 Trasporti da e per l'estero
- Articolo 9 Destinazioni intermedie e finali
- Articolo 10 Cortei
- Articolo 11 Sosta dei feretri in luoghi pubblici e privati

CAPO III° - CIMITERI

- Articolo 12 Cimiteri comunali
- Articolo 13 Servizi cimiteriale
- Articolo 13bis Crematori

CAPO IV° - SEPOLTURE

- Articolo 14 Tipi di sepolture
- Articolo 15 Sepolture provvisorie
- Articolo 15bis Lastre di chiusura ed ornamenti
- Articolo 16 Durata concessioni
- Articolo 17 Rinnovo concessioni scadute
- Articolo 17bis - Subentro nella titolarità delle concessioni
- Articolo 17ter - Rinuncia
- Articolo 17quater - Estinzione
- Articolo 17cinques - Revoca
- Articolo 17sexties - Decadenza

CAPO V° - CARATTERISTICHE DELLE SEPOLTURE

Articolo 18 Campi inumazione

Articolo 19 Casse per inumazioni

Articolo 19bis Decorazione fossa in campo comune

Articolo 20 Loculi - dimensioni

Articolo 21 Casse per tumulazioni

Articolo 22 Ossari - dimensioni

Articolo 23 Cinerari - dimensioni

Articolo 24 Area per dispersioni ceneri ed interramento urne cinerarie

CAPO VI° - SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 25 Concessione costruzione Cappelle private

Articolo 25bis Tumulazione privilegiata in luoghi diversi

Articolo 26 Rinnovi concessioni sepolture private

Articolo 27 Tumulazione in sepolture private

Articolo 28 Sanatoria titolarità sepolture private

CAPO VII° - DIRITTO DI SEPOLTURA - CONCESSIONI - CREMAZIONI

Articolo 29 Diritto sepoltura nei cimiteri

Articolo 30 Deroga ai diritti di sepoltura

Articolo 31 Modalità di richiesta delle concessioni

Articolo 32 Modalità concessione inumazione

Articolo 33 Modalità concessione loculi

Articolo 34 Tumulazioni ed inumazioni in casi particolari

Articolo 35 Modalità concessione ossari

Articolo 36 Deposito provvisorio dei feretri

Articolo 37 Gestione delle concessioni perpetue

Articolo 38 Cremazioni

Articolo 39 Affidamento delle ceneri

Articolo 40 Dispersione delle ceneri

Articolo 41 Interramento dell'urna cineraria nel Cimitero

Articolo 42 Deposito provvisorio delle ceneri

**Articolo 43 Controlli e sanzioni inerenti l'affidamento e la dispersione delle
Ceneri**

Articolo 43bis Tumulazione degli animali da affezione

CAPO VIII° - ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI

Articolo 44 Esumazioni

Articolo 45 Estumulazioni

Articolo 46 Deposito provvisorio dei resti mortali da estumulazioni e esumazioni

Articolo 47 Rinvenimento oggetti di valore

Articolo 48 Rifiuti cimiteriali

CAPO IX° - ONORANZE

Articolo 49 Onoranze religiose

Articolo 50 Onoranze funebri a cittadini meritevoli

Articolo 51 Onoranze funebri a cittadini indigenti

CAPO X° - OSSARIO COMUNE - OBITORIO - SALA AUTOPSIE

Articolo 52 Ossario Comune

Articolo 53 Obitorio

Articolo 54 Autopsie

CAPO XI° - VISITATORI

Articolo 55 Orario apertura cimiteri - Comunicazioni varie

Articolo 56 Divieti

Articolo 57 Comportamenti vietati

CAPO XII° - CONDUZIONE

Articolo 58 Compiti degli Uffici Tecnici Comunali

Articolo 59 Compiti Ufficio Amministrativo Comunale

Articolo 60 Compiti del personale addetto alla gestione dei servizi cimiteriali

Articolo 61 Incidenti nell'ambito dei cimiteri

Articolo 62 Registri cimiteriali

Articolo 62bis Costruzione dei cimiteri

CAPO XIII° - LAVORI

- Articolo 63 Autorizzazione ai lavori ordinari e straordinari**
- Articolo 63bis Identificazione della sepoltura**
- Articolo 64 Decorazioni**
- Articolo 65 Imposizione manutenzioni**

CAPO XIV° - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 66 Rinvii legislativi**
- Articolo 67 Entrata in vigore**

CAPO I° - INDIRIZZI

ARTICOLO 1 - DISCIPLINA DEGLI ADEMPIMENTI

Con il presente regolamento si disciplinano gli adempimenti di Polizia Mortuaria di competenza comunale in base alla normativa vigente in materia ed ai principi contenuti nello Statuto del Comune di Cogoleto

ARTICOLO 2 - LEGGI REGOLAMENTI

Sono demandate al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. N° 285/1990, al Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile approvato con D.P.R. 396/2000 nonché ai provvedimenti della Regione Liguria e dell'ente sanitario (A.S.L.) competenti gli indirizzi relativi alle operazioni di:

- denuncia della causa di morte;
- osservazione delle salme;
- accertamento della morte e della causa , visita necroscopica;
- modalità tecniche per il trasporto delle salme e dei feretri;
- caratteristiche dei feretri in funzione dell'inumazione-tumulazione-cremazione;
- e quant'altro non è materia di disposizioni comunali;

Il presente regolamento si adeguerà alle modificazioni che saranno apportate alle Leggi, ai D.P.R. ed ai provvedimenti citati, nonché alle successive emanazioni, sempre che non sia in tale contrasto da richiedere l'adozione di altro regolamento.

ARTICOLO 3 - COMPITI UFFICIO STATO CIVILE

In ottemperanza a quanto stabilito dalle normative di cui al precedente articolo l'Ufficio dello Stato Civile al momento del decesso di una persona deve:

- ricevere la denuncia del decesso;
- richiedere l'accertamento di visita necroscopica;
- rilasciare l'autorizzazione alla sepoltura e al trasporto;

ARTICOLO 4 - POTESTA' SINDACALE

In mancanza dell'interessamento dei familiari o degli aventi obbligo ed esperito ogni tentativo d'imporre l'intervento ai suddetti, il Sindaco, in veste di Autorità Sanitaria Locale, sentita l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, può in ogni tempo, con propria ordinanza, imporre la sepoltura di feretri che si trovano sul territorio comunale e₆

che per motivi diversi non hanno avuto sepoltura nei tempi tecnici naturali o che presentino una non perfetta impermeabilità ai liquidi ed ai gas organici.

Nel caso il comune provveda ad effettuare i lavori necessari, o ne sia il committente, addebiterà le relative spese agli eredi.

ARTICOLO 5 - FERETRO

Ogni feretro deve essere individuale.

Nessuna salma può essere sepolta o tumulata se non chiusa in adatto feretro.

Nel feretro deve essere racchiusa una sola salma; solo madre e neonato, o neonati gemelli, morti all'atto del parto, possono essere deposti nella stessa bara.

La salma deve essere collocata nella cassa vestita e decentemente avviluppata.

Alla preparazione delle salme provvedono le imprese di onoranze funebri.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva, si osservano le norme di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 285/1990.

ARTICOLO 6 - CARATTERISTICHE E VERIFICHE DEI FERETRI

Nel territorio del comune e nei cimiteri comunali possono essere trasportati e accettati feretri che per l'identificazione della salma in essi contenuta, presentino sulla superficie esterna superiore degli stessi una piastrina metallica con inciso in modo indelebile i dati del defunto e le altre prescrizioni previste dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

I feretri, oltre che corrispondere alle prescrizioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, dovranno essere costruiti in modo da presentare sufficiente solidità e impermeabilità.

L'osservanza delle condizioni richieste, non constatata presso i luoghi di produzione o di deposito dei feretri dal competente personale dell'Azienda Sanitaria Locale con segnatura del materiale esaminato risultato conforme alla normativa vigente, sarà accertata dal personale dell'Azienda Sanitaria Locale o da personale allo scopo delegato, al momento della partenza del feretro (disposizione sospesa a partire dal 01/04/2006 con Decreto di Giunta Regionale n. 225 del 14/03/2006).

Fatta salva la competenza dell'Azienda Sanitaria Locale in materia di Polizia Mortuaria, ivi compresa la sorveglianza di carattere generale sul trasporto funebre di cui all'art.16 del D.P.R. 285/90, nonché gli specifici compiti in tale ambito in caso di cadaveri portatori di radioattività (art.18), di prodotti abortivi e feti (art.7), di salme dirette all'estero (artt.27-29), i restanti atti di verifica della regolarità dei feretri al momento dell'incassamento sono effettuati dal personale dell'Azienda Sanitaria Locale o dai soggetti da essa delegati.

CAPO II° TRASPORTI

ARTICOLO 7 - TITOLARIETA' AD EFFETTUARE TRASPORTO FERETRI DOCUMENTI OCCORRENTI

Il trasporto delle salme nell'ambito del Comune dovrà essere eseguito da qualsiasi Impresa di Onoranze Funebri regolarmente autorizzata purché sia in possesso dei requisiti di cui alla L.R. Liguria n. 15 del 10/07/2020.

Il Comune può verificare la regolarità delle ditte che prestano servizi sul territorio comunale.

Il trasporto deve essere effettuato in modo decoroso.

L'orario dei trasporti dovrà coincidere con gli orari dei servizi cimiteriali quando i feretri sono destinati ai cimiteri comunali.

I trasporti per i luoghi di osservazione o di deposito per le onoranze pubbliche saranno effettuati negli orari di lavoro degli incaricati del servizio.

L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di autorizzazione del Sindaco o suo delegato. Nel caso la destinazione sia un cimitero, oltre al permesso di trasporto, dovrà essere in possesso anche del permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficiale dello stato civile. I documenti di accompagnamento dovranno essere consegnati:

- per salme provenienti da fuori comune all'ufficiale dello stato civile del luogo ove la salma o i resti mortali verranno tumulati o inumati per il conseguente rilascio del permesso di seppellimento nel cimitero comunale;
- al personale addetto alla gestione dei servizi cimiteriali negli altri casi.

Quando le salme sono dirette ad altro comune sarà data comunicazione del trasporto al comune di destinazione ed agli eventuali comuni di sosta intermedia.

ART. 8 - TRASPORTI DA E PER L'ESTERO

Per i trasporti all'estero o dall'estero si applica quanto previsto dalla convenzione di Berlino o dal D.P.R. n. 285/1990 e successive modificazioni.

ARTICOLO 9 - DESTINAZIONI INTERMEDIE E FINALI

La salma, sia che provenga da altro Comune sia che si trovi sul territorio comunale, potrà essere trasportata direttamente nel luogo di culto per il rito religioso o nel luogo destinato alla cerimonia laica, o direttamente ad un cimitero comunale previo avviso all'Ufficio di Stato Civile per la predisposizione dei permessi necessari.

ARTICOLO 10 - CORTEI

I cortei delle salme provenienti dall'interno del comune o provenienti da altro comune sono così regolati:

- i cortei funebri non possono percorrere Via Aurelia di Levante, Lungomare S. Maria, Lungomare A. Bianchi, Via Parenti, Via Arrestra e Via Aurelia di Ponente se non preventivamente autorizzati dal Sindaco tramite l'Ufficio di Polizia Municipale;
- i cortei funebri possono percorrere le altre strade provinciali se adeguatamente assistiti salvo diverse disposizioni dell'ente proprietario;
- i cortei funebri possono percorrere le strade comunali dalle abitazioni ai luoghi di culto indi al cimitero previa comunicazione all'ufficio di Polizia Municipale;
- i cortei funebri si possono tenere non prima delle ore 8,00 e non dopo le ore 17,00 salvo disposizioni del Sindaco;

ARTICOLO 11 - SOSTE FERETRI IN LUOGHI PUBBLICI E PRIVATI

Le soste dei feretri per il tributo di onoranze sulle pubbliche vie e piazze dovranno essere autorizzate dal Sindaco e concordate con l'ufficio di Polizia Municipale;

Previo il nulla osta dell'ASL, per decessi in abitazioni inadatte e nelle quali non sia possibile, per i motivi previsti dall'art. 12 del D.P.R. 285/1990, mantenere la salma per il prescritto periodo di osservazione, il Sindaco potrà autorizzarne il trasporto in sedi particolari al fine di rendere alle stesse, subito dopo la morte, adeguate onoranze pubbliche. Tale trasporto, se effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dal vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, dovrà essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

CAPO III° - CIMITERI

ARTICOLO 12 - CIMITERI COMUNALI

I cimiteri operativi nel territorio del Comune di Cogoleto sono tre e collocati:

- nel Capoluogo
- nella frazione di Lerca
- nella frazione di Sciarborasca

Gli orari di apertura al pubblico sono determinati con provvedimento del Sindaco.

Nel caso di massima allerta meteorologica i cimiteri comunali sono chiusi al pubblico.

ARTICOLO 13 - SERVIZI CIMITERIALI

Le prestazioni dei servizi cimiteriali quali tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, ed esumazioni nonché le concessioni dei loculi ed ossari dovranno essere precedute dal pagamento delle somme previste nell'apposita deliberazione di Giunta Comunale che determina le tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali o dalla Determinazione del Responsabile del Servizio che annualmente aggiorna tali tariffe in base all'indice Istat.

ARTICOLO 13bis - CREMATORI

1. I crematori sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dai comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente;
2. Il soggetto titolare dell'impianto e il soggetto gestore non possono svolgere congiuntamente attività funebre se non garantendo un'effettiva separazione societaria, organizzativa ed operativa e con proprietà diverse.

CAPO IV° - SEPOLTURE

ARTICOLO 14 - TIPI DI SEPOLTURE

Le sepolture si dividono in:

- sepolture in concessione
- sepolture private

Per sepolture in concessione a tempo determinato si intendono:

- le inumazioni
- le tumulazioni in loculi
- le tumulazioni in ossari/cinerari

Per sepolture private si intende la tumulazione in:

- cappelle erette, previo regolare permesso di costruzione, su terreno all'interno dell'area cimiteriale;
- cappelle costituite da loculi attigui dati in concessione perpetua ad una o più famiglie in date antecedenti all'anno 1960.

ARTICOLO 15 - SEPOLTURE PROVVISORIE

Per motivi eccezionali il Comune ha facoltà di predisporre o utilizzare sepolture provvisorie.

ARTICOLO 15bis - LASTRE DI CHIUSURA ED ORNAMENTI

Le lapidi di chiusura dei loculi debbono essere apposte a cura e spese del concessionario entro tre mesi dalla tumulazione della salma (salvo che per le tumulazioni provvisorie dovute a motivi strutturali del cimitero o motivi momentanei del concessionario in attesa di traslazione a successiva e definitiva destinazione).

Alle lapidi possono essere applicati ornamenti in marmo, bronzo od altro metallo, nonché portafiori e lampade votive purché non sporgano dalle fasce di rivestimento. Sono ammessi i ritratti a smalto e in porcellana/ceramica.

In caso di loculo doppio o di due loculi singoli affiancati (orizzontalmente o verticalmente), oggetto della stessa concessione, è possibile l'installazione di un'unica lapide doppia solo previo pagamento della tariffa doppia per l'inserimento in essi di altra salma, R.M. o ceneri in qualsiasi momento della durata della concessione.

ARTICOLO 16 - DURATA CONCESSIONI

Le concessioni per inumazioni avranno durata minima, prevista dal D.P.R. 285/1990, di anni 10, salvo innalzamento di tale periodo per ottenere la completa mineralizzazione delle salme.

Eventuali tempi inferiori ai 10 (dieci) anni saranno fissati con disposizione del Sindaco su parere dell'Azienda Sanitaria locale competente per territorio. Se occorrenti tempi superiori ai 10 anni per la completa mineralizzazione delle salme questi potranno essere determinati dal Sindaco.

Le concessioni dei loculi e ossari avranno durata quarantennale a far data dal giorno di immissione della salma, resti mortali o ceneri nel loculo e/o nell'ossario. Per le stesse sarà rilasciato, da parte del Settore Coordinamento Amministrativo, apposito contratto di concessione temporanea.

ARTICOLO 17 - RINNOVO CONCESSIONI SCADUTE

Tutte le concessioni cimiteriali di loculi e ossari in scadenza, potranno essere rinnovate per altri 40 (quaranta) anni. In tal caso i parenti del deceduto o le persone incaricate, potranno esercitare tale diritto, mediante:

- a) presentazione di formale istanza al Sindaco, nei sei mesi precedenti;
- b) effettuazione del versamento della tariffa di concessione in vigore all'atto della domanda.

Nel caso in cui il contratto di concessione, a suo tempo stipulato, prevedesse la possibilità di proroga per un periodo diverso dai 40 (quaranta) anni, verrà applicato quanto previsto nelle clausole contrattuali che sono a tutti gli effetti vincolanti per entrambe le parti.

Conseguentemente all'assolvimento dei sopraindicati punti, sarà stipulato regolare contratto di concessione temporanea tra concedente e concessionario

Ogni qualvolta la concessione del loculo sia scaduta da oltre 1 (uno) anno, il Comune impone al concessionario o agli eredi aventi titolo, la definizione di nuova concessione o la riduzione della salma del congiunto per la collocazione in ossario comune o per la tumulazione in apposito loculo e/o ossario.

Quando non è possibile rintracciare il concessionario o gli eredi aventi titolo, il Comune pone l'avviso di estumulazione all'Albo Pretorio on-line e sulla sepoltura per un periodo di 6 (sei) mesi. Nel caso non si presenti alcun parente per definire la concessione il Comune provvederà d'ufficio alla riduzione della salma conservando i resti mortali per anni 1 (uno) prima dell'immissione nell'ossario comune. Nel caso non sia possibile procedere alla raccolta dei resti, il feretro, previa predisposizione, sarà inumato per il periodo previsto dal D.P.R. 285/1990 e successive modificazioni.

ARTICOLO. 17bis - SUBENTRO NELLA TITOLARITA' DELLE CONCESSIONI

- 1) Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi, della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo; non ha pertanto validità nei confronti della Pubblica Amministrazione qualsivoglia patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso della concessione;
- 2) Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità delle concessioni i suoi eredi, i quali sono tenuti a denunciare con comunicazione scritta questa loro qualità al Servizio Cimiteriale entro un anno dalla morte del concessionario. Gli aventi diritto, nella stessa comunicazione, devono altresì designare uno di essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti la concessione.

ARTICOLO 17ter - RINUNCIA

- 1) E' riservata al Comune la facoltà di accettare la rinuncia di concessione cimiteriale temporanea, che è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata, da salme, resti o ceneri presenti, su richiesta e a carico degli aventi titolo.
- 2) La richiesta non comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti di alcun rimborso da parte del Comune salvo che la richiesta non venga presentata entro 6 (sei) mesi dalla data di tumulazione. In tal caso non saranno comunque rimborsate le spese della lapide (se presente), almeno ché non sia ancora stata incisa o decorata, di tumulazione, di estumulazione ed il canone dovuto per il periodo di concessione fino ad allora usufruito.
- 3) In caso il loculo e/o ossario sia stato concesso ad uso perpetuo ed il concessionario o suoi legittimi eredi o aventi titolo decidano di rinunciare allo stesso restituendolo al Comune per una successiva riassegnazione con concessione temporanea, il Comune ha facoltà di accettare assumendosene le spese di estumulazione sempreché i

richiedenti diano disposizioni affinché i R.M. vadano in ossario comune. In caso di loculo, la salma in esso tumulata deve essere deceduta da almeno 60 anni.

- 4) Anche in questo caso la richiesta non comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti di alcun rimborso da parte del Comune.

ARTICOLO 17quater - ESTINZIONE

- 1) Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per soppressione del cimitero fatto salvo, in quest'ultimo caso, di quanto previsto dall'art. 98 del D.P.R. n. 258/1990;
- 2) Qualora, alla scadenza del termine, gli aventi titolo non dispongano per la collocazione delle salme, resti o ceneri secondo quanto previsto agli articoli 17, 45, 46, il Comune provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune.

ARTICOLO 17cinques - REVOCA

- 1) E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 92, secondo comma del D.P.R. 285/1990 o per altri motivi di rilevante interesse pubblico e di tutela di opere di interesse storico o artistico;
- 2) Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione viene revocata con provvedimento del Sindaco previo accertamento dei presupposti da parte del Comune e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originale concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali;
- 3) Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario; si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca nell'albo pretorio on-line comunale ed in apposita bacheca presso il cimitero per il periodo di 60 giorni.

ARTICOLO 17sexties - DECADENZA

- 1) La decadenza della concessione, anche di natura perpetua, viene dichiarata nei seguenti casi:

- a) Quando la sepoltura individuale non è stata occupata da salma, resti o ceneri, per i quali era stata presentata richiesta, entro 90 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione o estumulazione, cremazione, salvo comprovati casi di forza maggiore;
 - b) Quando venga esumata od estumulata la salma presente all'interno del loculo oggetto del contratto per poter tumulare al suo posto altra salma o resti mortali;
 - c) In caso di mancato pagamento di quanto dovuto per ottenere la concessione al momento della richiesta o, in caso di pagamento rateale, previo sollecito, quando non vengano pagate due o più rate entro 60 giorni dal ricevimento del sollecito;
 - d) In caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - e) In caso di mancata comunicazione del subentro nei modi o tempi previsti dagli articoli predetti;
 - f) Quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi titolo, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - g) Trascorsi 50 anni dall'ultima tumulazione;
 - h) Per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati dalla concessione;
 - i) Per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- 2) La pronuncia della decadenza della concessione, è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo pretorio on-line del comune e nella bacheca installata presso il cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi;
- 3) La dichiarazione di decadenza compete al Sindaco previo accertamento istruttorio del Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
- 4) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti mortali o ceneri, rispettivamente in campo comune o ossario comune e la demolizione dell'opera od il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali e le opere nelle piene disponibilità del Comune.

CAPO V° - CARATTERISTICHE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 18 - CAMPI INUMAZIONE

1. L'inumazione è la sepoltura del terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal Regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i., per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.

2. I capi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.
3. I campi di inumazione in relazione alla loro dimensione sono suddivisi in quadri il cui utilizzo avviene procedendo secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.
4. I campi di inumazione speciale, distinti o contigui a quelli comuni, sono destinati alla inumazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ordinarie ed estumulazioni al fine della loro completa mineralizzazione. Il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni. La durata della re inumazione viene stabilita in:
 - A) due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradabili per favorire la ripresa dei processi di mineralizzazione delle spoglie mortali;
 - B) cinque anni ove non si ricorra all'impiego delle sostanze di cui alla lettera a).

I campi di inumazione sono divisi in riquadri quante sono le file e le fosse.

L'utilizzo deve avvenire partendo da un'estremità e procedendo lungo la fila senza interruzioni per passare poi alla fila successiva .

La non perfetta mineralizzazione della salma al momento dell'esumazione consente di mantenere occupata la stessa fossa.

Le fosse per le inumazioni di feretri di persone di oltre 10 anni d'età devono avere una profondità non inferiore a 2 (due) metri e la lunghezza di 2,20 (due virgola venti) metri anche nella parte più profonda e larghezza di 0,80 (zero virgola ottanta) metri.

Devono distare 0,50 (zero virgola cinquanta) metri l'una dall'altra.

Le fosse per inumazione di feretri di bambini di età inferiore ai 10 (dieci) anni devono avere una profondità non inferiore ai 2 (due) metri una lunghezza non inferiore a 1 (uno) metro una larghezza non inferiore a 0,50 (zero virgola cinquanta) metri. Esse devono distare 0,50 (zero virgola cinquanta) metri l'una dall'altra.

I vialetti fra le fosse non devono invadere le fosse stesse e devono costituire il sistema d'allontanamento delle acque meteoriche dalle fosse.

Dopo l'escavazione delle fosse la terra escavata dovrà ricoprire il feretro. Quella escavata in superficie sarà posta attorno al feretro e quella escavata in profondità sarà posta in superficie.

Le inumazioni saranno singole per ogni fossa. Eccezione fatta per madre e neonato o gemelli deceduti all'atto del parto .

ARTICOLO 19 - CASSE PER INUMAZIONI

Le casse destinate all'inumazione devono essere in legno e costruite secondo le indicazioni del Ministero della Sanità e quanto previsto dalla normativa nazionale (D.P.R. 285/1990).

Solo per i trasporti dall'estero è ammessa l'inumazione con cassa metallica previa realizzazione sul coperchio metallico di tagli opportunamente dimensionati.

ARTICOLO 19bis - DECORAZIONE FOSSA IN CAMPO COMUNE

Sulle sepolture gratuite o di campo comune è concessa l'apposizione dei seguenti ornamenti:

1. Croce, cippo od altro segno funebre, che deve essere posto in senso normale alla testata della sepoltura e le cui dimensioni non devono eccedere in larghezza m. 0,50, in spessore m. 0,25 e in altezza m. 0,70;
2. Delimitazione della fossa costituente la sepoltura, mediante contorno rettangolare, formato con lastra o pietra di piccolo spessore e mantenuta nelle seguenti dimensioni: lunghezza m. 1,50, larghezza m. 0,50, altezza m. 0,25, spessore m. 0,05.
3. Le dimensioni sopraindicate vengono rispettivamente ridotte per le sepolture dei bambini e dei neonati come segue:
bambini: croce o cippo: larghezza m. 0,40, spessore m. 0,20 ed altezza m. 0,50,.
Lettino o riquadratura della fossa: lunghezza m. 1, larghezza m. 0,40, altezza m. 0,20, spessore m. 0,05.
Neonato: croce o cippo: larghezza m. 0,35, spessore m. 0,20 ed in altezza m. 0,50,
Lettino o riquadratura della fossa: lunghezza m. 0,80, larghezza m. 0,35, altezza m. 0,20, spessore m. 0,05.
4. Tali decorazioni devono essere in marmo, pietra o in metallo inalterabile.
Non sono ammessi lavori in cemento, in pietra artificiale o con imitazioni della pietra e del marmo.
Sulle sepolture di campo comune è concessa la messa a dimora di piante vive a fusto non legnoso purché vengano periodicamente potate dal concessionario in modo da mantenerle ad una altezza massima di cm. 40.

ARTICOLO 20 - LOCULI DIMENSIONI

I loculi possono essere su più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere un accesso esterno dimensionato per l'introduzione del feretro.

La struttura dei loculi sia che siano costruiti come manufatto in opera o che siano elementi prefabbricati devono rispondere a requisiti di resistenza delle strutture edilizie.

Le dimensioni minime saranno quelle di un parallelepipedo largo metri 0,75 (zero virgola settantacinque), alto metri 0,70 (zero virgola settanta) e lungo metri 2,25 (due virgola venticinque) oltre alla misura dello spessore occorrente alla parete di chiusura.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250Kg/mq. La struttura del loculo, le pareti e le solette devono rispondere ai requisiti di impermeabilità ai liquidi ed ai gas e devono mantenere il requisito nel tempo.

I piani d'appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno per evitare eventuali fuoriuscite di liquidi.

La chiusura del loculo deve essere eseguita con lastre di cemento armato vibrato o con materiali aventi gli stessi requisiti di stabilità e spessore atti ad assicurare la stessa resistenza meccanica e deve essere a tenuta ermetica.

Le tumulazioni in loculo saranno singole. Eccezione fatta per madre e neonato o gemelli deceduti all'atto del parto.

ARTICOLO 21 - CASSE PER TUMULAZIONI

Le casse destinate alla tumulazione devono essere doppie, l'una in legno l'altra in metallo e costruite secondo le indicazioni del Ministero della Sanità e quanto previsto dalla normativa nazionale (D.P.R. 285/1990).

ARTICOLO 22 - OSSARI DIMENSIONI

Gli ossari dovranno avere le dimensioni minime di un parallelepipedo largo metri 0,30 (zero virgola trenta), alto metri 0,30 (zero virgola trenta) e lungo metri 0,70 (zero virgola settanta) oltre alla misura dello spessore occorrente alla parete di chiusura.

Gli ossari non dovranno risultare impermeabili ai liquidi e gas e la loro chiusura non dovrà essere sigillata.

ARTICOLO 23 - CINERARI DIMENSIONI

I cinerari, ovvero le nicchie cinerarie individuali, dovranno avere le misure minime di un parallelepipedo largo e alto metri 0,30 (zero virgola trenta) e lungo metri 0,50 (zero virgola cinquanta) oltre allo spessore della parete di chiusura.

Gli ossari non dovranno risultare impermeabili ai liquidi e gas e la loro chiusura non dovrà essere sigillata.

ARTICOLO 24 - AREA PER DISPERSIONE CENERI ED INTERRAMENTO URNE CINERARIE

L'area destinata alla dispersione delle ceneri è stata individuata e predisposta nel Cimitero di COGOLETO e le modalità da seguire per la dispersione sono previste dal successivo articolo 40.

L'area destinata all'interramento delle urne cinerarie è stata individuata in tutti i Cimiteri del Comune e le modalità da seguire per l'inumazione sono previste dal successivo art. 41.

CAPO VI° - SEPOLTURE PRIVATE

ARTICOLO 25 - CONCESSIONI PER COSTRUZIONE CAPPELLE PRIVATE

Tenuto conto degli strumenti tecnico-urbanistici il Comune può concedere a privati l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale e collettive. Le concessioni saranno a tempo determinato e avranno durata massima di 99 anni.

I singoli progetti di costruzione di sepolture private saranno soggetti alle procedure relative al permesso di costruzione nelle forme di legge.

I progetti devono indicare il numero massimo di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Il numero minimo è fissato in sei (6) loculi.

La superficie data in concessione non potrà essere superiore a 16 (sedici) mq.
L'altezza dell'opera non potrà superare i 4 (quattro) metri.

Per le concessioni di sepolture private da erigere in terreni compresi nei cimiteri comunali i richiedenti dovranno corrispondere al Comune, per ogni singola sepoltura compresa nella cappella, 5 (cinque) volte la tariffa prevista (nell'anno di concessione) per l'assegnazione di ogni singola sepoltura in loculo dato in concessione dal Comune per 40 (quaranta) anni;

Le sepolture private non debbono avere accesso diretto con l'esterno del cimitero.

Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.

Non può essere fatta concessione di aree pubbliche per sepolture private a persone o a enti con fini di lucro.

La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'art. 340, secondo comma del R.D. 1265/1934 e s.m.i., destinate alla sepoltura di cadaveri e di resti mortali fuori dal cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappele esistenti, è autorizzata dal comune, sentita l'ASL di riferimento.

Le cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri, gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.

ARTICOLO 25bis - TUMULAZIONE PRIVILEGIATA IN LUOGHI DIVERSI

La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all'art. 25, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemeritenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.

L'autorizzazione è rilasciata dal Comune sulla base dei requisiti definiti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), sentita l'ASL di riferimento.

ARTICOLO 26 - RINNOVI CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE

Gli aventi diritto "concessionari" di sepolture private, erette con concessione edilizia a tempo determinato rilasciata dopo l'emanazione del D.P.R. 803 del 21 ottobre 1975, se interessati al rinnovo della concessione, debbono presentare istanza sei mesi prima dello scadere della stessa.

La durata massima del rinnovo sarà di altri 99 (novantanove) anni.

I Concessionari dovranno corrispondere al Comune, per ogni singola sepoltura compresa nella concessione, tre volte la somma prevista (nell'anno di rinnovo della concessione) per ogni singola sepoltura in loculo dato in concessione dal Comune per 40 (quaranta) anni.

Le sepolture private per le quali è stato richiesto il rinnovo della concessione, dovranno essere tecnicamente riadeguate agli standard previsti dalla normativa in vigore al momento del rinnovo della concessione.

Le sepolture private delle quali alla scadenza della concessione non è stata presentata istanza di rinnovo della concessione stessa, senza corresponsione di indennizzo, passeranno di esclusiva proprietà del Comune, che ne disporrà in toto per l'utilizzo ritenuto più opportuno.

Le concessioni di durata eccedente i 99 (novantanove) anni e rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n° 803 del 21/10/1975 e nelle quali non è stata tumulata alcuna salma da 50 (cinquanta) anni, sono revocate nel caso di grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere all'ampliamento tempestivo del cimitero stesso.

ARTICOLO 27 - TUMULAZIONI IN SEPOLTURE PRIVATE

Le sepolture private saranno soggette alle norme in vigore per le tumulazioni e le estumulazioni.

Il diritto di occupare una cappella privata è riservato al concessionario ed alle persone indicate, su richiesta del concessionario stesso, nell'atto di concessione.

Al di fuori delle indicazioni del precedente comma non saranno ammesse in una cappella privata le salme di persone estranee alla famiglia del concessionario fatta eccezione per quanto previsto dal successivo comma.

Qualora il concessionario non si sia avvalso delle facoltà di cui sopra, ammettendo la estumulazione per la raccolta dei resti delle salme ivi tumulate che può essere effettuata decorsi 30 (trenta) anni dal decesso, avranno diritto alla tumulazione nella cappella del concessionario, purchè vi siano gli spazi necessari senza vilipendio di cadavere:

A- il coniuge del concessionario;

B- i discendenti diretti del concessionario ed i rispettivi coniugi, senza limite di grado;

C- gli ascendenti diretti del concessionario (e del coniuge) senza limite di grado;

D- i collaterali del concessionario fino al 6° (sesto) grado ed i rispettivi coniugi; gli affini del concessionario sino al 3° (terzo) grado;

E- il convivente del concessionario, nonché i suoi ascendenti e discendenti, purché la convivenza risulti anagraficamente al momento del decesso del convivente o dei sopracitati soggetti;

F- le persone che abbiano acquisito benemerienze verso il concessionario o verso gli aventi diritto od eredi della tomba. Questa possibilità può essere fruita previo pagamento della somma stabilita per l'immissione di salma in loculo già in concessione.

Per "coniuge" non si intende il soggetto divorziato o il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo o del cui matrimonio siano stati dichiarati cessati gli effetti civili.

Per la sepoltura in cappella privata occorre il consenso di tutti i concessionari quando siano più soggetti, salvo diverse disposizioni dei concessionari stessi.

ARTICOLO 28 - SANATORIA TITOLARIETA' SEPOLTURE PRIVATE

I concessionari o gli aventi diritto dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva

dell'atto di notorietà dalla quale risultino le titolarità per il tempo di concessione rimanente.

Se tale definizione non è accertabile o i presunti aventi diritto non sono in grado di definire in modo certo il loro diritto, il Comune, per salvaguardare i diritti di eventuali altri eredi, non concederà alcuna immissione di salma nonostante risultino ancora disponibili posti nella cappella.

Se dopo un anno dall'inizio dell'accertamento non è ancora definibile alcuna titolarità, il Comune, per il tempo rimanente della concessione, concederà la tumulazione solo ai soggetti che dagli atti di stato civile sono discendenti diretti dei concessionari, limitando la possibilità di tumulazione al solo coniuge del discendente diretto e concedendo il permesso di seppellimento sino all'esaurimento dei posti in ordine di decesso.

Quando la cappella è tutta occupata, si attenderà lo scadere della concessione per definire la titolarità del bene che, salvo richiesta di rinnovo della concessione da parte degli aventi diritto, diventerà di proprietà esclusiva del Comune che potrà disporre del bene in modo totale.

CAPO VII° - DIRITTO DI SEPOLTURA - CONCESSIONI - CREMAZIONI

ARTICOLO 29 - DIRITTO DI SEPOLTURA NEI CIMITERI

Nei cimiteri del Comune di Cogoleto possono accedervi salme, resti mortali o ceneri di:

- Nati nel comune;
- I prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'art. 25 e gli arti e le parti anatomiche riconoscibili purché vengano inumati o inseriti in ossario o loculo già in concessione;
- Deceduti nel territorio del comune;
- Residenti nel territorio del comune;
- Già stati residenti nel comune per non meno di 20 (venti) anni;
- Cadaveri e resti mortali rinvenuti nel territorio del comune;
- Coniugi di persone residenti nel Comune o che vi abbiano risieduto per almeno 20 (venti) anni;
- Coniugi di persone già tumulate e/o inumate in uno dei cimiteri comunali;
- Cittadini italiani residenti all'estero qualora gli ascendenti fino al 2° grado siano sepolti nei Cimiteri del Comune;
- Ascendenti in linea retta di 1° grado di residenti nel comune da oltre 20 (venti) anni;
- Discendenti in linea retta di 1° grado di persone ultrasessantenni residenti nel Comune da oltre 2 anni purché non coniugati e senza prole come da dichiarazione resa dai familiari che attesti l'assenza di altri parenti più prossimi che possano accudire la tomba fuori dal territorio di Cogoleto;
- Parenti di persone residenti da almeno 10 (dieci) anni, che non abbiano altri parenti più prossimi che possano accudire la sepoltura fuori dal Comune di Cogoleto, purché vengano tumulati in loculi e/o ossari già in concessione. Tale diritto d'ingresso nei cimiteri comunali non si estende tuttavia in alcun modo agli ascendenti ed ai discendenti di qualsiasi grado degli stessi.
- Parenti, di persone residenti da almeno 10 (dieci) anni, in linea collaterale di 2° grado che non abbiano altri parenti più prossimi e non siano mai stati coniugati.
- In tal caso i richiedenti dovranno produrre documentazione o autocertificazione attestante il grado di parentela e le condizioni richieste. Se a seguito dell'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni, obbligatori per legge ed a campione, risultassero inveritiere le autocertificazioni, indipendentemente dal procedimento prescritto in tali casi dal D.P.R. n. 445/2000 e dagli artt. 48 e 479 c.p., al dichiarante, a titolo di indennizzo, è fatto obbligo di versare all'ente, una somma pari a 5 volte il costo di ogni

singolo loculo e dieci volte il costo di ogni singola inumazione, statuiti alla data della verifica;

- Salme di persone non residenti e decedute fuori del comune ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata già esistente nel cimitero.
- Persone che pur non avendo i requisiti previsti dal presente regolamento per essere tumulate in uno dei cimiteri comunali e che sono limitatamente ed esclusivamente ascendenti o discendenti di 1° e 2° grado o affini di 1° grado (generi, nuore e suoceri) di persone già decedute e tumulate in uno dei cimiteri comunali purché vengano tumulate in loculi/ossari già in concessione per il familiare già deceduto e tumulato nei cimiteri comunali che gli trasmette tale diritto. Questo diritto non si estende in nessun caso all'inumazione ed è sempre subordinato alla verifica dello spazio sufficiente all'interno del loculo/ossario.
- Coniugi dei soggetti di cui al punto precedente, purché il coniuge sia già deceduto e tumulato nello stesso loculo/ossario già in concessione nei cimiteri comunali per il familiare che gli dà diritto ad entrare nei cimiteri comunali. Questo diritto non si estende in nessun caso all'inumazione ed è sempre subordinato alla verifica dello spazio sufficiente all'interno del loculo/ossario.

I feretri che possono accedere ai cimiteri comunali, a scelta dei familiari, possono essere ricevuti in qualsiasi cimitero del Comune indipendentemente dalla via/località di residenza e/o nascita del deceduto o avente diritto.

Nei cimiteri non saranno ricevute le salme se non previa autorizzazione alla sepoltura da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, in conformità a quanto prescritto dall'art.74 dell'Ordinamento dello Stato Civile approvato con D.P.R. 3/11/2000 n° 396 ed eventuali modificazioni.

ARTICOLO 30 - DEROGA AI DIRITTI DI SEPOLTURA

Il Sindaco in deroga a quanto stabilito nel precedente articolo, per motivi eccezionali e umanitari, può con proprio provvedimento consentire l'accesso nei cimiteri comunali di salme che non rientrano nei criteri sopra stabiliti.

Del provvedimento verranno informati i capogruppo consiliari.

ARTICOLO 31 - MODALITA' DI RICHIESTA DELLE CONCESSIONI

Le sepolture in concessione devono essere richieste al Sindaco esclusivamente al momento di un decesso, con apposita domanda nella quale dovrà essere specificato il tipo di sepoltura prescelta nonché il nominativo della Ditta incaricata della decorazione della lapide o del posizionamento di manufatti sepolcrali.

Per la scelta del tipo di sepoltura delle salme o delle ceneri la volontà del defunto espressa in atto testamentario prevale su qualunque altra.

Le sepolture in concessione saranno assegnate dopo il versamento delle somme previste dall'apposito provvedimento che fissa annualmente le tariffe dei loculi, degli ossari e delle inumazioni.

I loculi ed ossari retrocessi al Comune a seguito traslazione della salma o dei resti mortali ivi tumulati, sono posti in disponibilità immediata per nuova concessione temporanea secondo i termini e gli importi tariffari ordinari in vigore al momento della richiesta, previa verifica statico-strutturale dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I concessionari che retrocedono dalla concessione temporanea del loculo o ossario a seguito della traslazione della salma, dei resti mortali o delle ceneri ivi tumulati, non hanno diritto ad alcun rimborso da parte del Comune per il rimanente periodo di concessione non goduto, almeno ch  la traslazione non sia dovuta ad esigenze gestionali del Comune e non imputabili al concessionario.

ARTICOLO 32 - MODALITA' CONCESSIONE INUMAZIONI

Le inumazioni sono concesse singolarmente, ad eccezione della madre e figlio o gemelli deceduti all'atto del parto.

Sono concesse in uno dei cimiteri comunali ove si ha disponibilit , previo pagamento delle somme previste dall'apposito provvedimento che fissa annualmente le tariffe per tumulazioni ed inumazioni.

ARTICOLO 33 - MODALITA' CONCESSIONE LOCULI

Al momento del decesso di una persona, seguendo l'ordine di assegnazione dal basso verso l'alto di ogni colonna e verificato il ricorso dei requisiti previsti dall'art. 29, viene assegnato in concessione temporanea n. 1 loculo ai fini della tumulazione di n. 1 feretro.

Solo in caso di disponibilit  strutturale del cimitero ed a seguito di nulla osta dell'Autorit  sanitaria (disposizione sospesa a partire dal 01/04/2006 con Decreto di Giunta Regionale n. 225 del 14/03/2006)   autorizzata la domanda dei congiunti volta ad ottenere la concessione di n. 2 (due) loculi singoli adiacenti verticalmente per la tumulazione della salma appena deceduta e la traslazione della salma deceduta in precedenza. Questo per  solamente al momento del decesso di:

- 1) vedovo/a
- 2) convivente more uxorio certificato dalla convivenza nello stesso stato di famiglia al momento del primo decesso;

- 3) genitore di figlio unico non coniugato già deceduto;
- 4) figlio unico non coniugato di genitore già deceduto;
- 5) ultrasessantenne non coniugato/a con fratello/sorella non coniugato/a già deceduto/a, conviventi alla data del primo decesso;

Le condizioni per l'accettazione della richiesta, oltre a quanto indicato al comma precedente, sono le seguenti:

- I. costi totali conseguenti e correlati alla traslazione, a totale carico del richiedente;
- II. decorso della nuova concessione temporanea per n. 2 loculi singoli adiacenti verticalmente: anni 40 (quaranta) a partire dalla data del nuovo contratto;
- III. tariffa della nuova concessione temporanea per i due loculi sopra indicati: secondo l'importo vigente alla data di quest'ultima;
- IV. risoluzione precedente concessione per n. 1 loculo singolo: anticipata e volontaria per mutuo consenso tra le parti;
- V. deduzione/restituzione somme: deduzione nel nuovo contratto o restituzione separata al richiedente, secondo le procedure contabili ammesse e vigenti per le pp.aa. al momento dello specifico procedimento amministrativo, dell'importo versato per la prima concessione, ridotto proporzionalmente della somma relativa al periodo di effettivo godimento del contratto, calcolato a mese ed arrotondato a quest'ultimo per difetto o per eccesso, in relazione, rispettivamente, a periodi uguali/inferiori a 14 (quattordici) giorni, o uguali/superiori a 15 (quindici) giorni.

E' consentita l'immissione nel loculo singolo, salvo verifica dello spazio e previo pagamento dell'importo previsto nell'apposito provvedimento che fissa annualmente le tariffe dei servizi cimiteriali, di:

- 1 o 2 cassette ossario con i resti dei genitori, coniuge, figli, fratelli, convivente more uxorio certificato dalla convivenza nello stesso stato di famiglia al momento del primo decesso;
- 2 urne cinerarie con le ceneri dei genitori, coniuge, figli, fratelli, convivente more uxorio certificato dalla convivenza nello stesso stato di famiglia al momento del primo decesso.

Nel caso la salma ivi tumulata possa essere ridotta in resti mortali o venga cremata sarà consentito, previo pagamento della somma prevista dall'apposito provvedimento che fissa annualmente le tariffe dei servizi cimiteriali, l'immissione di altra salma per il rimanente periodo di concessione.

In tutti i casi in cui, a diverso e regolamentato titolo, cessi l'occupazione di un loculo, la sua effettiva collocazione in disponibilità per una nuova concessione, è obbligatoriamente subordinata alla verifica dello stato della struttura, da effettuarsi a cura degli uffici tecnici comunali ed alla conclusione dei conseguenti processi, ivi compresa l'effettuazione di eventuali interventi tecnici di manutenzione, così come esemplificato nel successivo comma.

A seguito del controllo, se necessario, sono eventualmente disposti interventi di manutenzione, finalizzati a garantire l'idoneità per una successiva assegnazione. Sono effettuate altresì ristrutturazioni, mirate a riportare allo stato di singolarità, loculi realizzati nel passato non recente, con caratteristiche atte ad ospitare più feretri, senza divisione alcuna. Nel caso si rilevassero, inoltre, strutture di tale e particolare configurazione, per le quali, al momento dell'ispezione tecnica per cessata occupazione, risultasse oggettivamente non possibile l'intervento di suddivisione, queste, dalla data di comunicazione dell'idoneità all'Ufficio amministrativo competente, sono poste in disponibilità diretta ed inserite immediatamente nella sequenza di assegnazione unilaterale, solo per concessioni regolamentate ai precedenti commi 2 e 3.

La verifica tecnica di cui ai commi precedenti, viene effettuata esclusivamente nei casi di cessata occupazione, a struttura vuota ed ispezionabile. Conseguentemente essa non è prevista in caso di rinnovo della concessione.

L'inserimento diretto d'ufficio, nella sequenza di assegnazione unilaterale, prevista dalle vigenti disposizioni, è attuato dall'Ufficio amministrativo competente, a far data dalla ricezione della comunicazione tecnica di verifica e di idoneità alla messa in disponibilità.

ARTICOLO 34 - TUMULAZIONI ED INUMAZIONI IN CASI PARTICOLARI

In alcune condizioni, quali:

- al coniuge sopravvissuto, in assenza di prole, in caso di decesso dell'altro coniuge;
 - al genitore in caso di decesso di figlio unico;
 - al figlio unico in caso di decesso dei genitori;
 - al fratello non coniugato e convivente al momento del decesso con il fratello deceduto
- può essere concessa l'assegnazione di loculi posti in zona e altezza agevolmente raggiungibili qualora i suddetti richiedenti siano persone portatrici di handicap di grado grave e/o invalidi con percentuale di invalidità del 100% ed in entrambi i casi con gravi difficoltà motorie comprovate da certificazione medica rilasciata dall'apposita Commissione medica della A.S.L.

La suddetta assegnazione avrà come livello massimo il 3° piano di ogni colonna.

Nel caso, al momento della richiesta, vi sia solo disponibilità ai piani superiori, sarà assegnato il 1° loculo in basso della colonna successiva.

In caso di più richieste l'assegnazione seguirà l'ordine di arrivo della domanda all'ufficio protocollo del Comune. Anche queste concessioni seguiranno il criterio della modalità di assegnazione dal basso verso l'alto di ogni colonna.

In caso, invece, si debba procedere alla sepoltura di salme di persone sconosciute oppure nel caso in cui i parenti del defunto non comunichino alcuna scelta circa il luogo e la modalità di sepoltura la stessa sarà stabilita d'ufficio con l'inumazione nel Cimitero ove sono disponibili più fosse.

ARTICOLO 35 - MODALITA' CONCESSIONE OSSARI

L'assegnazione degli ossari, come per i loculi, avviene seguendo l'ordine di richiesta dal basso verso l'alto di ogni colonna e sono destinati all'immissione di resti mortali e/o di urne cinerarie.

Nel caso l'ossario contenga già un'urna cineraria, salvo verifica dello spazio e previo pagamento dell'importo previsto nell'apposito provvedimento che fissa annualmente le tariffe dei servizi cimiteriali e per il rimanente periodo di concessione, è consentita l'immissione di ulteriori urne (fino ad un massimo di sei) contenenti le ceneri dei genitori, coniuge, figli, fratelli non coniugati e senza prole, conviventi more uxorio certificati con convivenza nello stesso stato di famiglia al momento del primo decesso.

Nel caso l'ossario contenga già una cassetta di resti mortali singola è concessa l'ulteriore immissione nello stesso di massimo due urne cinerarie dei predetti soggetti aventi diritto.

ARTICOLO 36 - DEPOSITO PROVVISORIO DEI FERETRI

La sosta del feretro in cameretta presso i cimiteri comunali è consentita per un massimo di 3 (tre) giorni (ridotti a due giorni nel periodo estivo o comunque nei mesi caldi) quando le condizioni di tenuta del feretro lo consentano. In caso contrario si deve provvedere all'immediata collocazione definitiva.

La sosta del feretro in loculo provvisorio, ove esistente, viene effettuata esclusivamente d'ufficio in caso di operazioni preliminari alla tumulazione su istanza. Il Comune procederà d'ufficio all'assegnazione di sepoltura provvisoria per un periodo massimo di tre mesi a titolo oneroso dietro pagamento di quanto previsto dal tariffario dei servizi cimiteriali approvato. La successiva traslazione dal loculo provvisorio alla postazione definitiva non potrà essere effettuata nei mesi caldi. In ogni caso le predette soste non possono essere motivate ed autorizzate in attesa di una migliore e più comoda collocazione del feretro rispetto al posto disponibile al momento della richiesta da parte dei familiari.

ARTICOLO 37 - GESTIONE DELLE CONCESSIONI PERPETUE

La concessione di loculo perpetuo perderà la caratteristica di perpetuità in caso di apertura per:

- riduzione della salma ivi tumulata per l'immissione di altra salma non prevista in concessione
- la traslazione ad altra destinazione della salma ivi tumulata
- l'immissione in esso di resti mortali e/o ceneri non previsti al momento della concessione

La concessione di ossario perpetuo perderà la caratteristica di perpetuità in caso di apertura per:

- la traslazione ad altra destinazione dei resti mortali e/o ceneri ivi tumulati
- l'immissione in esso di resti mortali e/o ceneri non previsti al momento della concessione

Al momento della perdita della perpetuità sarà redatta una nuova concessione della durata di anni 40 (quaranta) previo pagamento dell'importo previsto per l'immissione di salma, R.M. o ceneri in loculi e/o ossari già in concessione.

In caso di estumulazione dovuta, per motivi contingibili ed urgenti, alla soppressione o alla demolizione di parti del Cimitero, i concessionari, in caso di possibile riduzione delle salme, avranno diritto alla concessione gratuita di un ossario quarantennale e, nel caso di impossibilità di provvedere alla riduzione della salma, alla concessione gratuita di un loculo quarantennale. In entrambi i casi sarà stipulata apposita concessione.

ARTICOLO 38 - CREMAZIONI

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. La cremazione è consentita, previa certificazione del medico necroscopo, anche per esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi o per parti anatomiche, anche derivanti da esumazione o estumulazione e, previa attestazione del competente servizio della A.S.L. in caso di avvenuto espianto di stimolatori cardiaci.
3. Non possono essere cremate salme e resti mortali portatori di radioattività oltre il limite di pericolosità previsto dalla legislazione vigente. Il medico necroscopo o il medico a ciò delegato dalla A.S.L. certifica che la salma o i resti mortali non siano portatori di radioattività oltre il limite di pericolosità.
4. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata a seguito di:
 - a) disposizione testamentaria del defunto;
 - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei propri associati;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, volontà del coniuge del defunto o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi manifestata al Comune ove è avvenuto il decesso o di residenza;
 - d) volontà manifestata dal tutore nel caso di minore o di persona interdetta.
5. I soggetti aventi titolo di cui al comma precedente (come previsti dall'articolo 2, comma 2 della Legge Regionale 24/2007), comunicano la volontà del defunto di essere cremato al Comune di loro residenza che, laddove non coincidente con il Comune di decesso, ne dà comunicazione a quest'ultimo anche per via postale, telefax o telematica, per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

6. In presenza di volontà testamentaria espressa dal defunto l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro la volontà dei familiari, a richiedere l'autorizzazione alla cremazione.
7. Nel caso in cui nel testamento non sia indicato l'esecutore testamentario, i familiari devono rispettare e dare attuazione alla volontà del defunto di essere cremato.
8. Il Comune competente autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di un pubblico avviso.
9. La cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune è autorizzata dal Comune sul cui territorio è ubicato il Cimitero;
10. Ai fini di ridurre l'emissione di inquinanti solidi e gassosi in atmosfera e i tempi di cremazione, per le ossa contenute nell'ossario comune occorre usare una cassa di legno non verniciata e con caratteristiche di facilità di combustione, fatte salve ulteriori norme tecniche elaborate dai Ministeri competenti ai sensi dell'articolo 8 della Legge 130/2001.
11. Le ceneri derivate dalla cremazione sono raccolte in una apposita urna cineraria sigillata che deve riportare in modo chiaro e preciso i dati anagrafici ed identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.
12. Il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile ovvero, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, possono chiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente: la tumulazione, l'interramento nel cimitero con un'urna non biodegradabile o l'affidamento delle ceneri. Possono chiedere, altresì, la dispersione delle ceneri nei luoghi consentiti come previsto dall'art. 40 del presente Regolamento.
13. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni necessarie, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme ai sensi del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 (*Regolamento di Polizia Mortuaria*), salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria competente.
14. Le cremazioni dei deceduti o di feretri estumulati avverrà presso i forni crematori in grado di accettare gli stessi.

ARTICOLO 39 - AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. In caso di affidamento dell'urna ad uno dei soggetti di cui al comma 12 dell'art. 38 del presente Regolamento, il Comune di residenza dell'affidatario provvede all'annotazione in un apposito registro delle generalità dell'affidatario unico che deve garantire in ogni momento la localizzazione, l'identificazione e la buona conservazione della stessa e la continuità nella custodia.

2. Il predetto Comune cura la redazione del verbale di affidamento delle ceneri nel quale sono indicati i dati identificativi del defunto, gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati anagrafici dell'affidatario e gli estremi identificativi del luogo di localizzazione dell'urna. Tale verbale, che riporta la data e il numero progressivo del registro, è redatto in quadruplica copia di cui una è conservata nel Comune che ha redatto il verbale, una è trasmessa al Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio e un'altra dall'affidatario dell'urna. Quest'ultima costituisce documento di accompagnamento in caso di trasporto dell'urna.
3. L'affidatario che trasferisca la propria residenza o che cambi collocazione dell'urna cineraria è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio comunale entro cinque giorni dal trasferimento per il successivo aggiornamento del registro e del verbale di affidamento.
4. Gli affidatari dell'urna cineraria o i loro eredi possono recedere dall'affidamento provvedendo alla tumulazione nel loculo cinerario o all'interramento con un'urna non biodegradabile oppure alla dispersione secondo quanto previsto dal successivo articolo 40 del presente Regolamento.
5. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data del 12/03/2008 (data di entrata in vigore del Regolamento attuativo della Legge Regionale N. 24/2007) possono essere affidate secondo le modalità previste dal presente articolo.

ARTICOLI 40 - DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente su espressa manifestazione di volontà del defunto risultante da:
 - a) disposizione contenuta in un testamento pubblicato. La disposizione testamentaria potrà essere fatta valere dall'esecutore testamentario o, in mancanza, da chiunque ne abbia la disponibilità;
 - b) iscrizione certificata dal rappresentante legale ad una associazione di cremazione legalmente riconosciuta, tranne nei casi in cui venga presentata una dichiarazione testamentaria del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva. La dichiarazione resa presso l'associazione deve essere datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere disperso. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione così come l'attestazione dell'iscrizione del de cuius. L'iscrizione all'associazione vale anche contro il parere dei familiari aventi diritto;
 - c) dichiarazione del coniuge, della persona unita civilmente o del convivente di fatto del defunto (se da quest'ultimo designato), congiuntamente ai parenti di primo grado o, in mancanza, del parente più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere resa di fronte a pubblici ufficiali e appositamente autenticata.

2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso, oltre all'autorizzazione di cui al comma 2, occorre il nullaosta del Comune in cui viene effettuata la dispersione.
4. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto nella sua manifestazione di volontà. Qualora la persona indicata fosse indisponibile o impossibilitata all'esecuzione, o in mancanza di espressa indicazione da parte del defunto, sono titolati all'esecuzione della dispersione nell'ordine:
 - a) coniuge, della persona unita civilmente o del convivente di fatto del defunto (se da quest'ultimo designato)
 - b) figli
 - c) altri familiari aventi diritto
 - d) esecutore testamentario
 - e) legale rappresentante dell'associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto
 - f) personale appositamente autorizzato dal Comune che esercita l'attività funebre.
5. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 24/2007, è effettuata esclusivamente in presenza del soggetto incaricato dal Comune in cui è effettuata la dispersione. La dispersione è annotata nel registro delle dispersioni, tenuto dal Comune di decesso, nel quale sono indicati: i dati del defunto, gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione nonché il luogo, la data e l'ora in cui avviene la dispersione ed il nulla osta del comune di dispersione, ove diverso da quello di decesso.
6. Il Comune cura anche la redazione del verbale di dispersione delle ceneri nel quale sono contenuti tutti i dati già indicati nel registro delle dispersioni. Tale verbale, che riporta la data e il numero progressivo del predetto registro, è redatto in triplice copia di cui una è conservata nel Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del forno crematorio e la terza dall'incaricato alla dispersione delle ceneri. Quest'ultima copia costituisce documento di accompagnamento in caso di trasporto dell'urna.
7. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fine di lucro; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti. La dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela avviene secondo le modalità prescritte dall'Autorità Amministrativa competente.
8. Qualora le ultime volontà del defunto prevedano la dispersione per affondamento od interrimento dell'urna contenente le ceneri, queste ultime sono raccolte in apposita urna cineraria in materiale biodegradabile, con impressi indelebilmente i dati anagrafici ed identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.

9. In caso di interrimento l'urna cineraria è collocata alla profondità stabilita dal successivo art. 41 del presente Regolamento;
10. La dispersione delle ceneri deve avvenire a non meno di trecento metri dalla costa, dalla riva o dal porto di approdo più vicino. E' vietata la dispersione, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.
11. La dispersione delle ceneri in mare, nei laghi e nei fiumi non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono effettuati.
12. La dispersione delle ceneri in montagna o in collina deve avvenire a non meno di cinquanta metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di cinquanta metri dal perimetro di demarcazione di strade ed aree regolarmente percorribili.
13. E' vietata la dispersione delle ceneri entro cinquanta metri dal perimetro di demarcazione di piste adibite all'esercizio degli sport invernali.
14. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo Codice della strada).
15. In mancanza di manifesta scelta del defunto del luogo di dispersione delle proprie ceneri quest'ultimo è scelto dal coniuge o dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di tale indicazione, trascorsi 90 (novanta) giorni dalla cremazione, il comune autorizza la dispersione delle ceneri nel cinerario comune del cimitero del Comune di residenza del defunto.
16. Le ceneri già custodite nei loculi o negli ossari/cinerari alla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale attuativo della Legge n. 24/2007 e successive modificazioni ed integrazioni (12.03.2008) a seguito di esumazioni/estumulazioni ordinarie e/o straordinarie possono essere disperse, fatta salva l'espressa manifestazione di volontà del defunto che deve risultare con le modalità di cui al suddetto paragrafo 1 e secondo le modalità previste dal presente articolo.
17. Dopo la dispersione in natura delle ceneri l'urna se non trattenuta dall'incaricato alla dispersione dovrà essere consegnata al Cimitero per lo smaltimento.
18. La dispersione delle ceneri è consentita solamente nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00
19. L'incaricato dal Comune che deve assistere alla dispersione delle ceneri, come previsto al comma 5 del presente articolo, è nominato dall'Ufficiale dello Stato Civile ed è individuato tra:
 - i dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Cogoleto;
 - i dipendenti a tempo indeterminato della Società che gestisce i servizi cimiteriali
 - eccezionalmente, valutate le circostanze, tra i dipendenti a tempo indeterminato di Società che forniscono servizi funebri.

ARTICOLO 41 - INTERRAMENTO DELL'URNA CINERARIA NEL CIMITERO

L'inumazione dell'urna cineraria non biodegradabile o biodegradabile è effettuata, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, solamente in area cimiteriale (nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 39 e dal comma 8 dell'art. 40 del presente Regolamento).

Le fosse per l'inumazione nel terreno devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a cm. 40. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.

Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da un manufatto di materiale resistente riportante i dati anagrafici del defunto.

L'inumazione di urna cineraria biodegradabile è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri e la durata dell'inumazione è prevista in 5 (cinque) anni.

La durata dell'inumazione di una urna cineraria non biodegradabile è prevista in 10 (dieci) anni, con possibilità di rinnovo.

ARTICOLO 42 - DEPOSITO PROVVISORIO DELLE CENERI

La sosta dell'urna cineraria presso i cimiteri comunali è consentita per un periodo massimo di sei mesi dietro pagamento di quanto previsto dal tariffario dei servizi cimiteriali approvato. Trascorso tale termine senza che le procedure per l'affido o per la dispersione siano concluse, le ceneri, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di avviso nell'albo pretorio on-line, sono avviate d'ufficio al Ossario Comune.

ARTICOLO 43 - CONTROLLI E SANZIONI INERENTI L'AFFIDAMENTO E LA DISPERSIONE DELLE CENERI

Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nelle Leggi e Regolamenti in materia, oltrechè nel presente Regolamento, comminando, in caso di inosservanza delle disposizioni inerenti l'affido e la dispersione, le sanzioni previste dall'art. 5bis della Legge Regionale N. 4 dell'11/03/2008. Il personale appositamente incaricato può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sulla corretta collocazione e conservazione dell'urna contenente le ceneri.

ARTICOLO 43bis - TUMULAZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

Oltre a quanto previsto dalla Legge Regionale 22 dicembre 2015, n. 25 (Norme in materia di cimiteri di animali) e dal relativo regolamento di attuazione, la tumulazione nella tomba o nel loculo del padrone o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione, quali definiti dal combinato disposto delle norme di cui al Regolamento UE n. 576/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ed alla legge 4 novembre 2010, n. 201, è possibile, previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi.

Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell'animale di affezione sono a carico di chi la dispone e il loro costo deve essere definito dal Comune del cimitero di tumulazione in base alla durata della concessione residua.

Non è possibile concedere un ossario o un loculo per la tumulazione in esso di sole ceneri di animali da affezione. Le ceneri dovranno obbligatoriamente essere tumulate nel loculo e/o nell'ossario concesso per la tumulazione del padrone che deve essere già deceduto.

CAPO VIII° - ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 44 - ESUMAZIONI

Le esumazioni possono essere :

- ordinarie dopo il ciclo di 10 anni di inumazione;
- straordinarie: per ordine dell'autorità giudiziaria, per essere trasportate in altre sepolture o per essere cremate. Tutte le esumazioni straordinarie devono essere effettuate sempre alla presenza del Coordinatore Sanitario (disposizione sospesa a partire dal 01/04/2006 con Decreto di Giunta Regionale n. 225 del 14/03/2006).

Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno (a parte i mesi caldi) e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

Le esumazioni sono regolate dal Sindaco ai sensi del D.P.R. n. 285/1990.

Il servizio cimiteriale provvederà ad apporre nel campo in turno di esumazione appositi avvisi all'inizio dell'anno di esumazione

Se dopo vari tentativi di esumazione le salme di un campo non risultano perfettamente mineralizzate, il Sindaco, sentita l'Azienda Sanitaria Locale competente (disposizione sospesa a partire dal 01/04/2006 con Decreto di Giunta Regionale n. 225 del 14/03/2006), fissa il periodo di inumazione supplementare.

Le salme non mineralizzate sono inumate nella stessa fossa

Se l'esumazione è possibile si raccolgono diligentemente i resti e, se i familiari hanno provveduto ad esprimere un'indicazione della destinazione dei resti, si procederà secondo la loro volontà; al contrario se non si conoscono i familiari e non si sono ricevute da loro

indicazioni, i resti saranno conservati in appositi sacchi muniti di cartellino con l'indicazione del nome, per un periodo di 12 mesi decorsi i quali saranno depositati nell'ossario comune.

Tale periodo di conservazione sarà annotato nei registri delle inumazioni.

Il coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale competente ha facoltà di indicare prescrizioni per le esumazioni ordinarie (disposizione sospesa a partire dal 01/04/2006 con Decreto di Giunta Regionale n. 225 del 14/03/2006).

Le esumazioni ordinarie sono soggette al pagamento anticipato di quanto previsto nell'apposita deliberazione di Giunta Comunale che determina le tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali o dalla Determinazione del Responsabile del Servizio che annualmente aggiorna tali tariffe in base all'indice Istat.

Le esumazioni straordinarie possono essere effettuate esclusivamente su richiesta dell'Autorità Giudiziaria e saranno eseguite seguendo quanto prescritto dalla stessa e dal Coordinatore Sanitario presente alle operazioni (disposizione sospesa a partire dal 01/04/2006 con Decreto di Giunta Regionale n. 225 del 14/03/2006).

Nel caso il decesso sia avvenuto per malattia infettiva, le salme possono essere esumate decorsi 2 anni dall'inumazione e con il parere favorevole del Coordinatore Sanitario che certifichi la possibile esumazione.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in date stabilite dall'Ufficio Cimiteriale Comunale, evitando i mesi da maggio a settembre e potranno essere sospese solamente in caso di avverse condizioni atmosferiche o per altri improrogabili concomitanti servizi che, su disposizione del predetto Ufficio Cimiteriale Comunale, gli addetti a tali adempimenti saranno chiamati a svolgere all'interno dei Cimiteri.

ARTICOLO 45 - ESTUMULAZIONI

Di norma le estumulazioni ordinarie avvengono alla scadenza della concessione del loculo.

Le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno (a parte i mesi caldi) e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

Le estumulazioni ordinarie, per la raccolta dei resti mortali, possono essere richieste dai concessionari solo dopo 20 (venti) anni da sepoltura stagna o dieci anni da sepoltura areata.

Quando le salme si trovano in completo stato di mineralizzazione si provvede alla raccolta dei resti mortali sotto il controllo del Coordinatore Sanitario (disposizione sospesa a partire dal 01/04/2006 con Decreto di Giunta Regionale n. 225 del 14/03/2006).

Se alla scadenza della concessione del loculo il processo di mineralizzazione della salma non è completato, la stessa può essere inumata, previa distruzione di parte della cassa

metallica, al fine di ottenere la completa mineralizzazione. Il periodo di permanenza nel terreno è minimo di 5 anni.

Le estumulazioni straordinarie per la traslazione del feretro (nonché di ceneri e resti mortali se tumulati in un loculo), possono avvenire in qualsiasi periodo dell'anno evitando le traslazioni nei mesi caldi.

Si seguono le stesse indicazioni per le estumulazioni da tombe private.

ARTICOLO 46 - DEPOSITO PROVVISORIO DEI RESTI MORTALI DA ESTUMULAZIONI E/O ESUMAZIONI

La sosta in cameretta della cassetta contenente i resti mortali recuperati da operazioni di esumazione e/o estumulazione presso i cimiteri comunali è consentita per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dietro pagamento di quanto previsto dal tariffario dei servizi cimiteriali approvato. Trascorso tale termine senza che le procedure per la sistemazione definitiva dei resti siano concluse ed i resti mortali non siano stati reclamati dagli aventi diritto per irreperibilità o mancata manifestazione d'interesse da parte dei familiari, i suddetti resti, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di avviso nell'albo pretorio on-line, sono avviati d'ufficio al Ossario Comune.

ARTICOLO 47 - RINVENIMENTO OGGETTI DI VALORE

Quando è possibile effettuare la raccolta dei resti mortali sia dell'esumazione sia dell'estumulazione gli oggetti di valore che vengono trovati nel feretro saranno consegnati ai congiunti previa stesura di apposito verbale. Copia dello stesso sarà allegata ai Registri del Cimitero ove sarà annotata l'esumazione o l'estumulazione.

Nel caso gli oggetti di valore non vengano richiesti dai congiunti all'atto dell'esumazione, gli stessi rimarranno di proprietà del comune che ne disporrà pienamente. Anche in questo caso sarà redatto apposito verbale da allegarsi ai Registri cimiteriali.

ARTICOLO 48 - RIFIUTI CIMITERIALI

Eseguite le esumazioni e le estumulazioni, e dopo aver raccolto i resti mortali, i rifiuti dovranno essere smaltiti ai sensi del D.P.R. N° 254 del 15/07/2003, del Decreto Legislativo N° 152 del 03/04/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO IX° - ONORANZE

ARTICOLO 49 - ONORANZE RELIGIOSE

Nei cimiteri comunali possono accedervi oltre i sacerdoti cattolici, anche i Ministri dei culti ammessi nello Stato e muniti del decreto ministeriale di nomina a Ministro di Culto, che dovranno essere identificati come tali se non generalmente conosciuti dalla comunità locale.

All'interno dei cimiteri si possono tenere funzioni religiose dei culti ammessi nello Stato previo accordo con il Sindaco e previa autorizzazione, se richiesta, delle Autorità religiose di appartenenza

Tutti i feretri aventi diritto possono accedere ai cimiteri comunali indipendentemente dalla religione di appartenenza fermo restando che saranno inumati o tumulati negli spazi disponibili al momento del decesso, e non potranno avere monumenti funebri diversi dagli altri o contrari all'ordine pubblico e/o al buon costume.

Per la sepoltura in reparti riservati ai culti ebraico, evangelico protestante, greco ortodosso e musulmano sarà cura dei familiari concordare, se possibile, la sepoltura nei cimiteri di Genova.

ARTICOLO 50 - ONORANZE FUNEBRI A CITTADINI MERITEVOLI

Il Consiglio Comunale ha facoltà di deliberare che siano a spese del Comune onoranze funebri a concittadini ritenuti illustri. Ha altresì la facoltà di far apporre, a spese del comune, lapidi commemorative all'interno dei cimiteri comunali per persone o associazioni riconosciute meritevoli o di deliberare la gratuità della concessione.

ARTICOLO 51 - ONORANZE FUNEBRI A CITTADINI INDIGENTI

Le spese delle onoranze e della sepoltura saranno a carico del Comune per i cittadini indigenti, previa dichiarazione dei familiari attestante la sussistenza dello stato di situazione economica disagiata o la cui situazione sia già stata accertata dai Servizi Sociali comunali con le modalità di cui al "Regolamento provvisorio per l'attuazione di misure di contrasto alla povertà" approvato con D.C.C. n. 15 del 8/5/2002 e s.m.i. e con il quale è stata disciplinata la materia del riconoscimento di benefici economici a persone o nuclei familiari in particolare stato di bisogno. Salvo restando in capo al comune il diritto di richiedere in qualsiasi momento del procedimento e anche successivamente alla conclusione dello stesso, la presentazione della documentazione originale di quanto autocertificato.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sullo stato di indigenza deve essere fatta da un familiare ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole che in caso di dichiarazione falsa e mendace, sarà soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale

seconda quanto disposto nell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché alla revoca del beneficio ed al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000

La scelta del servizio funebre dovrà essere la più economica per l'Ente.

CAPO X° - OSSARIO COMUNE - OBITORIO - SALA AUTOPSIE

ARTICOLO 52 - OSSARIO COMUNE

Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvencono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non richiedano un'altra destinazione sempre nei limiti previsti dal presente Regolamento. In ogni caso le ossa sono raccolte con gli estremi identificativi del defunto. E', altresì, ammessa la collocazione della cassetta contenente i R.M. all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti.

Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 1, lettera g), della Legge 30 marzo 2001, n. 130

ARTICOLO 53 - OBITORIO

Presso il cimitero del capoluogo è operante la camera mortuaria per la sosta dei feretri prima dell'inumazione o tumulazione. Tale camera mortuaria può essere utilizzata, in casi eccezionali, per il deposito momentaneo delle salme; la sosta avrà la durata del periodo prescritto per l'osservazione.

Avranno titolo alla sosta in osservazione le salme di persone decedute in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione. Le salme ivi depositate devono appartenere a persone alle quali non siano stati somministrati nuclidi radioattivi. Al di fuori di quanto sopra previsto il deposito dovrà avvenire presso le strutture sanitarie attrezzate per la conservazione delle salme.

ARTICOLO 54 - AUTOPSIE

Essendo il Comune sprovvisto della sala per autopsie, queste saranno eseguite presso i centri sanitari attrezzati.

Si rimanda la materia alla regolamentazione prevista dal D.P.R. n. 285/1990

CAPO XI° - VISITATORI

ARTICOLO 55 - ORARIO APERTURA CIMITERI - COMUNICAZIONI VARIE

Presso l'ingresso dei cimiteri saranno poste, in modo visibile, targhe o cartelli indicanti l'orario d'accesso e tutte le comunicazioni che l'Amministrazione Comunale riterrà necessarie per il corretto funzionamento dei cimiteri e per un'adeguata informazione ai familiari dei defunti e ai visitatori.

ARTICOLO 56 - DIVIETI

All'interno dei cimiteri e nelle aree pertinenziali è vietato l'accesso:

- alle persone in palese stato di intossicazione da alcool o sostanze psicotrope;
- alle persone vestite in modo indecoroso, insufficiente e sconveniente o che comunque manifestino un comportamento in contrasto con l'ambiente del cimitero;
- agli autoveicoli ad uso privato, salvo debita autorizzazione del Settore Lavori Pubblici del Comune;
- ai veicoli di qualsiasi genere eccettuati i casi nei quali essi debbano svolgere servizi interni nei cimiteri avendone ricevuta debita autorizzazione;
- a persone con labari e bandiere senza l'autorizzazione del Sindaco.

E' vietato introdurre nei cimiteri animali.

E' vietato introdurre nei cimiteri cose irriverenti.

E' pure vietato introdurre ceste, valigie e involucri voluminosi di qualsiasi specie salvo il caso in cui contengano oggetti autorizzati da collocare sulle tombe.

ARTICOLO 57 - COMPORTAMENTI VIETATI

Nei cimiteri è vietato ogni atto ed ogni comportamento irriverente. E' del pari vietato:

- tenere contegno chiassoso, correre, insudiciare, lasciare immondizie sparse, questuare;
- gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cestii;
- appendere sulle tombe indumenti od altri oggetti;
- calpestare e danneggiare le aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini; camminare fuori dei viottoli; sporcare monumenti, fare scritte, segni o macchie sui muri e sulle lapidi od apporvi targhe pubblicitarie;
- avvicinare i visitatori con l'offerta di servizi e di oggetti; contrattare, accettare ordinazioni, ricevere denaro, distribuire carte e volantini di ogni sorta intendendosi che tali divieti devono essere estesi anche al personale dei cimiteri, alle imprese e a quanti svolgano attività nei cimiteri stessi salvo quanto disposto al successivo comma;
- bagnare e rendere scivolosi i pavimenti con cera o con qualsiasi altro mezzo;

- accendere candele o moccoli senza l'osservanza delle cautele dirette ad evitare incendi o sgocciolamenti di cera;
- fare uso di scale od altre attrezzature diverse da quelle messe a disposizione dal comune, ed utilizzare le stesse in modo non conforme alle comuni regole della prudenza;
- recare comunque pregiudizio a persone e danni alle cose appartenenti al Comune oppure a terzi;
- asportare fiori e nastri.

E' vietato, inoltre, asportare dai cimiteri qualsiasi oggetto senza la preventiva e formale autorizzazione del Settore Lavori Pubblici Comunale.

L'asportazione di materiale dai cimiteri (decorazioni, marmi, ecc.) per restauro, pulizia, manutenzione deve essere solo temporanea. Qualsiasi oggetto asportato dovrà essere fatto rientrare nell'ambito dei Cimiteri entro 6 mesi dalla data di asportazione, fatta eccezione per le lastre delle tombe a pavimento che dovranno essere ricollocate in loco entro 7 giorni lavorativi, dalla rimozione.

Quanto sopra, sempreché non si tratti di opere di pregio artistico e storico, o comunque realizzate da oltre cinquant'anni, non si applica nel caso in cui la sepoltura venga integralmente svuotata con conseguente rimozione dei materiali relativi, e purché venga comunicata dagli aventi diritto interessati la destinazione dei materiali stessi.

CAPO XII° - DELLA CONDUZIONE

ARTICOLO 58 - COMPITI DEGLI UFFICI TECNICI COMUNALI

L'ufficio Lavori Pubblici Comunale deve:

- curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, degli impianti, delle attrezzature, e/o la costruzione di nuovi campi di loculi o ampliamento dei Cimiteri;
- vigilare e verificare per quanto previsto dal Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (TUSL) emanato con D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- verificare, in caso di incidente, le cause materiali che lo hanno determinato e produrre adeguata relazione, collaborare con gli uffici amministrativi preposti per addivenire alla definizione degli avvenimenti;
- vigilare che quanto asportato venga riportato nel Cimitero nei tempi stabiliti;

L'Ufficio Pianificazione Territoriale ed Urbanistica deve:

- rilasciare autorizzazione alla ristrutturazione di tombe, lapidi, monumenti e quant'altro riguarda le sepolture.
- vigilare sui lavori di carattere edilizio
- verificare la rispondenza dei manufatti e delle decorazioni delle sepolture in concessione ai progetti approvati ed alle norme vigenti in materia

ARTICOLO 59 - COMPITI DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Il Settore Coordinamento Amministrativo deve:

- 1) Assegnare il/i loculo/i e la fossa in funzione della data di decesso secondo i seguenti criteri:
 - Per i loculi: dal basso verso l'alto nelle strutture nuove
 - Per gli ossari: dal basso verso l'alto nelle strutture nuove
 - Per le fosse: dalla fossa liberata da più tempo
 - Per loculi e/o ossari ritornati di proprietà comunale dopo le estumulazioni consentire la libera scelta dei richiedenti
- 2) Richiedere il pagamento delle tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali stabilite con deliberazione della Giunta Comunale o dalla Determinazione del Responsabile del Servizio che annualmente aggiorna tali tariffe in base all'indice Istat.
- 3) Verificare, tramite la visura delle quietanze di pagamento, che i richiedenti abbiano provveduto ai pagamenti e che pertanto abbiano diritto a quanto richiesto;
- 4) Comunicare al personale addetto alla gestione dei servizi cimiteriali l'avvenuta assegnazione e gli aventi diritto ad essa;
- 5) Stilare il contratto di concessione per l'assegnazione dei loculi e ossari, curarne la sottoscrizione, la registrazione e l'archiviazione.

ARTICOLO 60 - COMPITI DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

E' di competenza del personale addetto alla gestione dei servizi cimiteriali:

- custodire scrupolosamente le chiavi di tutti gli accessi cimiteriali;
- ricevere le salme, i resti mortali e le ceneri preventivamente autorizzati
- provvedere alla loro tumulazione e/o inumazione
- tenere scrupolosamente aggiornati i Registri annuali delle tumulazioni, inumazioni, esumazioni ed estumulazioni;
- traslare le salme nell'ambito del Cimitero;
- delineare, scavare e riempire le fosse;
- esumare ed estumulare le salme, i resti mortali e le ceneri;
- provvedere alla vigilanza sanitaria;
- vigilare sul comportamenti dei visitatori;
- curare la pulizia dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe ed eseguire altri lavori di piccola manutenzione;
- segnalare agli uffici competenti tutti i danni, le riparazioni occorrenti, le eventuali manomissioni, le precarie situazioni igienico-sanitarie e qualsiasi altro inconveniente si possa verificare;

Allo stesso personale possono inoltre essere affidati altri lavori di manutenzione degli ambiti cimiteriali.

Il personale addetto alla gestione dei servizi cimiteriali è responsabile dello stato, dell'uso e della conservazione del materiale, degli utensili e degli attrezzi ricevuti in dotazione.

Essi devono curare in modo particolare la pulizia della divisa e non possono lavorare a torso nudo.

Nell'espletamento del lavoro devono uniformarsi alle prescrizioni igieniche e di sicurezza previste in materia ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

ARTICOLO 61 - INCIDENTI NELL'AMBITO DEI CIMITERI

Il personale addetto alla gestione dei cimiteri, in caso di incidenti occorsi nell'ambito del cimitero e dell'eventuale area di pertinenza (parcheggio), dopo aver provveduto ad attivare i soccorsi per l'accompagnamento dell'infortunato al più vicino posto di pronto soccorso, deve procedere alla stesura di un circostanziato rapporto, per il successivo inoltrare agli uffici competenti, richiedendo, ove del caso, anche l'intervento della Polizia Locale.

L'intervento della Polizia Locale o delle Forze dell'Ordine deve essere sempre richiesto se trattasi di lesioni derivate da incidente stradale purché occorso nell'ambito dell'area cimiteriale (parcheggio).

I rapporti di cui sopra, da redigersi in duplice copia, devono contenere le indicazioni seguenti:

- 1) data, ora e luogo dell'incidente;
- 2) generalità delle persone coinvolte nell'incidente;
- 3) generalità dei testimoni;
- 4) descrizione, per quanto possibile circostanziata, del fatto, corredata di ogni informazione e particolare utile alla individuazione del fatto occorso, anche con l'eventuale ausilio di documentazione fotografica;
- 5) indicazione dei danni subiti;
- 6) contestazioni fatte verbalmente;

Al rapporto dovranno essere allegati i processi verbali delle dichiarazioni rese dall'infortunato e dai testi, debitamente sottoscritte dagli interessati, nonché appena possibile il referto del Pronto Soccorso.

Qualora il danneggiato rifiuti l'accompagnamento al Pronto Soccorso dovrà essere fatta espressa menzione.

Analogo verbale dovrà essere redatto in caso di rinvenimento di danni o furti all'interno dei cimiteri comunali ed aree di pertinenza.

ARTICOLO 62 - REGISTRI CIMITERIALI

In ogni cimitero sono depositati i registri per l'annotazione da parte del necroforo delle inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni e delle dispersioni delle ceneri sia in cimitero che in aree private o in mare e torrenti.

Il personale addetto alla gestione dei servizi Cimiteriali deve inoltre annotare la destinazione delle salme o resti mortali che vengono traslati o trasportati fuori dal cimitero.

ARTICOLO 62bis - COSTRUZIONE DEI CIMITERI

Il Comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto dei criteri di salvaguardia di cui agli artt. 58 e seguenti del D.P.R. 285/1990 e s.m.i. e attua le opportune azioni di recupero funzionale al riutilizzo e/o alla riqualificazione dei fabbricati di sepolture a tumulazione resisi liberi per scadenza dell'originaria concessione.

La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal Comune previo parere della ASL di competenza.

CAPO XIII° - LAVORI

ARTICOLO 63 - AUTORIZZAZIONE AI LAVORI ORDINARI E STRAORDINARI

Nei cimiteri comunali:

- i lavori inerenti la costruzione, la manutenzione di opere funerarie e di lapidi di singole sepolture date in concessione eseguiti da parte di ditte e privati devono essere preventivamente autorizzati dai competenti uffici comunali e dal concessionario dei servizi cimiteriali per il tramite del proprio personale addetto a tali servizi sul posto.
- La ditta esterna che esegue i lavori è sempre responsabile, sia di fronte al Comune che ai terzi, dell'esecuzione dei lavori e degli eventuali danni che da essi possano derivare a persone e/o cose.
- La ditta esterna che ha accesso ai cimiteri comunali deve avere regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse Edili.
- l'esecuzione di opere funerarie e/o di lapidi non usuali per i cimiteri del Comune di Cogoletto dovranno essere richieste all'Ufficio Pianificazione Territoriale ed Urbanistica presentando appositi progetti che saranno sottoposti all'esame della Commissione Edilizia ed autorizzati con opportuno provvedimento

La tomba costruita sopra una fossa non deve rendere la superficie impermeabile all'acqua e all'aria. Eventuali opere non conformi saranno rimosse a spese del concessionario.

ARTICOLO 63bis - IDENTIFICAZIONE DELLA SEPOLTURA

Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione sia in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

ARTICOLO 64 - DECORAZIONI

La costruzione di giardinetti, le cui dimensioni dovranno rispettare quanto indicato nell'art. 19bis del presente Regolamento, la coltura di piccole piante che non dovranno superare l'altezza massima di 40 cm., la tenuta di decorazioni, l'accensione di ceri e di tutti gli altri atti concernenti la manutenzione e la decorazione delle singole tombe sono a cura, spese, rischio e responsabilità esclusiva del concessionario il quale dovrà adottare le più idonee cautele per prevenire qualsiasi danno sia a persone che a cose del Comune o di terzi.

Le decorazioni o gli oggetti posti sia su sepolture in terra che su loculo sono vietate quando invadano altre tombe, rechino intralcio al passaggio o alle operazioni cimiteriali o costituiscano pericolo per la pubblica incolumità. Sono altresì vietate le decorazioni che offendano la morale pubblica. Eventuali opere non conformi saranno rimosse a spese del concessionario.

L'invito a rimuovere quanto difforme sarà dato verbalmente al concessionario dal personale addetto alla gestione dei Servizi Cimiteriali. Nel caso l'interessato non provveda entro 8 giorni l'Ufficio Servizi Cimiteriali o di Polizia Municipale invierà diffida scritta al concessionario perché provveda alla rimozione di quanto difforme. Decorso trenta giorni dalla data di ricevuta della diffida, se l'interessato non avrà ancora ottemperato a quanto richiesto, il Comune provvederà alla rimozione delle opere in questione rivalendosi sul concessionario nelle forme di legge.

Saranno rimossi d'ufficio e custoditi nei magazzini del cimitero i porta ceri e porta vasi che determinino gocciolamenti e provochino lordure a danno delle tombe sottostanti e della civica proprietà.

I concessionari, in ogni caso, saranno responsabili di ogni e qualsiasi danno che a chiunque ed a qualsiasi cosa sia del Comune che di terzi possa comunque derivare da detti oggetti e decorazioni.

Nei corridoi prospicienti i loculi, la posa in terra di vasi di fiori è consentita dal 25 Ottobre al 15 Novembre, per il restante periodo dell'anno è vietata. Il personale addetto alla gestione dei Servizi Cimiteriali provvederà alla loro rimozione e gli stessi diverranno di proprietà comunale.

I materiali di qualsiasi genere provenienti dalla demolizione delle tombe saranno recuperati dal Comune che potrà impiegarli per decorare tombe comuni prive di decorazioni o per opere di miglioramento e di manutenzione dei cimiteri.

ARTICOLO 65 - IMPOSIZIONE MANUTENZIONI

Le opere funerarie di ogni genere devono essere mantenute in buono stato di conservazione, in ogni loro parte, a cura e spese del concessionario.

Quando un'opera funeraria, per l'azione del tempo o per l'incuria del concessionario o degli aventi diritto, o degli eredi si deteriorasse o diventasse indecorosa il Comune provvederà ad informare il concessionario o gli aventi diritto o eredi, anche mediante avvisi pubblici, della necessità di procedere al completo ripristino dell'opera funeraria.

In vacanza dell'interessamento dei familiari o degli aventi obbligo ed esperito ogni tentativo d'imporre l'intervento ai suddetti, il Sindaco in veste di Autorità Sanitaria Locale, e se del caso sentita l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, può in ogni tempo, con propria ordinanza, imporre:

- l'apposizione di scritte identificative su qualsiasi sepoltura che ne rimanga sprovvista per un tempo superiore ai 6 mesi dal giorno della inumazione/tumulazione del feretro.
- il ripristino delle tombe, sia date in concessione sia private, le cui piastre sepolcrali o qualsiasi manufatto o le decorazioni e/o scritte risultino pericolose per l'incolumità pubblica e per il decoro del cimitero.

Il concessionario o gli aventi causa non avendo provveduto, nei tempi e con le modalità prefissate, sono soggetti al pagamento di una penale da Euro 100,00 a Euro 2.000,00, stabilita con provvedimento dei Funzionari dei Settori Lavori Pubblici e/o Pianificazione Territoriale-Urbanistica secondo le relative competenze, tenendo conto della gravità della violazione. Essa sarà riscossa nelle forme previste per le entrate patrimoniali degli Enti Locali.

Nel caso il Comune provveda ad effettuare i lavori necessari, o ne sia il committente, addebiterà le relative spese al concessionario o agli eredi oltre alla penale prevista al punto precedente.

CAPO XIV° - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 66 - RINVII LEGISLATIVI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D.P.R. n.

285/1990, alla Legge n. 130/2001, alle Leggi Regionali N. 24/2007 e N. 4/2008 ed al relativo regolamento attuativo N. 1/2008 e successive modificazioni o integrazioni.

ARTICOLO 67 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, che annulla e sostituisce il precedente approvato con deliberazione consiliare del 22/12/2005 n. 36 e sue successive integrazioni o modificazioni, entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Regolamento stesso da parte del Consiglio Comunale.